

**INTESA TRA  
LA REGIONE LOMBARDIA  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA**

La Regione Lombardia, rappresentata dal suo Presidente Roberto Maroni e la Repubblica e Cantone Ticino, rappresentata dal suo Presidente Norman Gobbi, di seguito definiti "le Parti";

- *tenuto conto della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, del 21 maggio 1980, approvata, ratificata ed entrata in vigore sia per la Repubblica Italiana sia per la Confederazione Svizzera;*
- *visti il successivo accordo-quadro tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali del 24 febbraio 1993 e, per la sola Confederazione Svizzera, l'adesione al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, che contiene disposizioni circa il diritto delle collettività territoriali di concludere accordi di cooperazione transfrontaliera e relative norme giuridiche;*
- *richiamate le disposizioni in materia di relazioni internazionali e transfrontaliere riservate ai Cantoni dalla Costituzione federale Svizzera, ed in particolare gli art. 55 e 56;*
- *tenuto conto degli esiti della collaborazione già esistente e delle diverse iniziative fin qui promosse e realizzate nell'ambito delle precedenti Dichiarazioni;*
- *ritenuta la volontà di rinnovare il testo sottoscritto in data 29 gennaio 2008, con l'obiettivo condiviso di rafforzare la collaborazione in un'ottica di reciprocità, nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea;*
- *osservate le norme della Legge 131/2003 e in particolare dell'articolo 6 comma 2, cui Regione Lombardia si attiene per quanto concerne le intese internazionali.*

**convengono quanto segue:**

Le Parti ribadiscono la volontà di promuovere, favorire e sviluppare la collaborazione nei settori del commercio, del turismo, dell'energia e trasporti, della formazione, della cultura,



della valorizzazione del territorio e dell'ambiente, dei servizi di pubblica utilità, della salute e scienze mediche, dello sport, dei giovani e della montagna.

Nei settori sopra indicati, le Parti si impegnano a facilitare un regolare scambio di informazioni, coinvolgendo dove occorre e se necessario Enti, Organismi ed Associazioni dei rispettivi territori.

## **ART. 1**

Le Parti considerano prioritari iniziative e progetti specifici intesi a

1) in generale:


- a) agevolare la reciproca conoscenza e le relazioni bilaterali anche attraverso la partecipazione di entrambe le Parti ad eventi e manifestazioni dei rispettivi territori;
- b) facilitare i contatti tra istituzioni simili di entrambe le Parti al fine di promuovere l'interscambio di informazioni, nei settori ritenuti di interesse comune;
- c) coordinare iniziative e progetti di interesse comune in fase di impostazione, di progettazione e di attuazione;

2) in particolare:

- d) promuovere programmi di interscambio culturale e percorsi formativi;
- e) sviluppare iniziative di formazione professionale;
- f) realizzare azioni di promozione integrata dei rispettivi territori, con riferimento all'attrattività turistico-commerciale, alla valorizzazione turistica dei propri territori e dei fattori specifici di attrattività, anche grazie alle opportunità che si aprono in prospettiva con Expo 2015;
- g) attivare iniziative congiunte in tema di valorizzazione del territorio, dell'ambiente e di servizi di pubblica utilità, con riferimento a servizi di trasporto pubblico transfrontalieri coordinati e integrati;
- h) coordinare le reciproche iniziative nel settore dello sviluppo delle infrastrutture e del trasporto di passeggeri e merci, in un'ottica di mobilità integrata e sostenibile;
- i) promuovere lo scambio di informazioni in ambito ambientale circa progetti di trasformazione e sviluppo territoriale nelle aree di confine, con attenzione alle normative di riferimento;
- j) sostenere la ricerca medica, scientifica e industriale;
- k) sviluppare la collaborazione e lo scambio d'informazione nei settori della salute, sanitario, socio-sanitario e sociale, tramite il trasferimento di conoscenze e scambi di buone prassi;
- l) realizzare azioni congiunte finalizzate alla costituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale per l'Europa (IIT), promuovendo l'interoperabilità e l'armonizzazione delle banche dati geografiche;
- m) consolidare il partenariato per sviluppare iniziative nell'ambito della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, prestando attenzione e favorendo in particolare progetti e la loro realizzazione di interesse transfrontaliero.

## **ART. 2**

Per l'applicazione dell'Intesa ciascuna delle Parti designa propri rappresentanti che definiranno priorità, modalità di attuazione e di copertura finanziaria degli obiettivi concordati. Tutti gli oneri finanziari derivanti dall'Intesa saranno a carico delle Parti.



### ART. 3

Le Parti provvedono alla definizione e promozione della presente Intesa e delle opportunità in essa previste.

### ART. 4

La presente Intesa è redatta in due originali entrambi in lingua italiana aventi uguale valore. Essa acquista efficacia una volta approvata, con legge regionale, da parte della Regione Lombardia, rispettivamente da parte del Consiglio di Stato del Canton Ticino e resta in vigore per un periodo di 5 (cinque) anni.

### ART. 5

La Cancelleria dello Stato della Repubblica e Canton Ticino e il Delegato del Presidente della Regione Lombardia, Sottosegretario ai rapporti con il Consiglio regionale, alla Macroregione alpina (EUSALP), ai quattro motori per l'Europa e alla programmazione negoziata, supportato dalla Direzione di Funzione Specialistica Rapporti Internazionali e Raccordo EXPO, fungono da organi di coordinamento e di tramite con/e per le rispettive Amministrazioni.

### ART.6

Il Presidente della Regione Lombardia e il Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, eventualmente accompagnati dai rispettivi Assessori e Consiglieri di Stato responsabili dei settori menzionati da questo accordo, si incontrano una volta all'anno alternativamente presso le rispettive sedi allo scopo di valutare insieme lo sviluppo dell'attuazione della presente Intesa, dandone notizia ai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

### ART.7

È facoltà delle Parti recedere dalla presente Intesa, dando preavviso scritto motivato sei mesi prima dalla scadenza; la rescissione della presente Intesa non comporterà l'interruzione dei progetti in atto.

Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Intesa saranno risolte tramite trattative amichevoli tra le Parti, in conformità alla normativa vigente.

Como, martedì 16 giugno 2015

**REGIONE LOMBARDIA**

Il Presidente  
Roberto Maroni



**CANTONE TICINO**

Il Presidente del Consiglio di Stato  
Norman Gobbi



---

Il Cancelliere dello Stato  
Giampiero Gianella

